

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **06 (sei)** - del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

	F	C	A		F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si		
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si		
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo	Si		
BONI Francesca				PAGLIALONGA Cristian	Si		
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio	Si			BASSI Claudio	Si		
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro			
CORRADI Davide							
FERRARI Giuliano	Si						
GANASSI Nando							
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MACCHI Federico	Si						
MEDICI Nicolo'	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----			Presenti
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco		No	
RUOZZI Cinzia				BONDAVALLI Stefania		No	
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta		No	
MIGLIOLI Alessandro				MAHMOUD Marwa		No	
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco		No	
AGUZZOLI Fabrizio	Si			NEULICHEDL Roberto		No	
DE LUCIA Dario				PASINI Carlo		No	
MIGALE Carmine			Si	PRANDI Davide		Si	
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa			
ARAGONA Alessandro	Si						

Consiglieri **Presenti:** **24** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **23**
Contrari: **0**
Astenuti: **1**

Presiede: **IORI Matteo**

Il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Dr. Alberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- in generale, l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone: *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- è quindi attribuito al Consiglio Comunale il potere di approvazione dei regolamenti comunali ai sensi del citato art.42;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*.

Considerato che:

- i commi 639 e seguenti dell'art.1 della legge 27/12/2013, n. 147 regolano l'applicazione della tassa sui rifiuti e delle tariffe rifiuti corrispettiva;
- in particolare i commi 668 e 669 del citato articolo 1 sono dedicati alla tariffa rifiuti corrispettiva;
- il comma 679 e 682, 683 e 683-bis del citato art.1 disciplinano il potere regolamentare dei Comuni in materia tari e tariffa rifiuti corrispettiva.

Considerato che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 256 del 20/12/2021 è stato disposto il passaggio dal 2021 dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (TCP) e conseguente affidamento della gestione di quest'ultima in convenzione al gestore del Servizio dei rifiuti IREN Ambiente SpA ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 27/12/2013 n.147;
- originariamente è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 28/04/2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Considerato che:

- a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate è prevista una agevolazione sociale a livello comunale e dal 2025 anche a livello statale;
- a livello comunale, ai sensi dell'art 35 del citato Regolamento comunale TCP, è prevista un'agevolazione con il riconoscimento di un bonus sociale comunale ad integrazione di quello statale, a favore delle utenze domestiche entro un limite massimo di spesa stimato di 350.000,00 euro, finanziata con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG per l'anno in oggetto (cap.9536/1);
- a livello nazionale è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- l'ARERA con deliberazione 29 luglio 2025 355/2025/r/rif ha approvato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al TICO;
- con tale delibera è stata delineato il procedimento di finanziamento e di riconoscimento del bonus sociale in oggetto.

Considerato che:

- ad oggi l'agevolazione comunale e quella statale sono disallineate in relazione alle soglie isee; al calcolo della riduzione; alla modalità di riconoscimento;
- in particolare il vigente art.35 del citato regolamento comunale TCP così dispone:

“ART. 35 Agevolazioni sociali per utenze domestiche in condizioni economiche disagiate -

1. A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste, a carico del bilancio comunale attraverso l'istituzione di apposito fondo, le seguenti agevolazioni fino alla decorrenza di modalità applicative di agevolazioni a livello nazionale: riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 15.000 elevato a euro 30.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

2. L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale nella percentuale così come definita annualmente ai sensi del presente Regolamento, e quindi non sarà applicata alle tariffazioni legate alle vuotature minime e a quelle eventuali eccedenti le minime.

3. L'applicazione della riduzione è riconosciuta a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, una richiesta redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.

4. La richiesta deve essere presentata a decorrere dal 2 maggio e fino al 31 lugliodell'anno di riferimento.

5. Le richieste saranno evase in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dell'importo del relativo fondo previsto in Bilancio per l'anno di riferimento.

6. Qualora risultassero ancora disponibili risorse nel citato Fondo, una volta evase tutte le richieste pervenute entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, sarà riconosciuta l'agevolazione sociale anche a favore delle richieste tardive pervenute entro e non oltre il 30 settembre del medesimo anno.

7. Le richieste tardive saranno evase in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dell'importo residuo ancora disponibile del citato fondo.

8. L'agevolazione sarà applicata di norma nella seconda rata, compatibilmente con i tempi di elaborazione e scadenza di fatturazione del Gestore ovvero nella prima rata utile.

9. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano fino al periodo di decorrenza delle erogazioni di agevolazioni tariffarie in favore di utenze domestiche del servizio rifiuti in condizioni economiche-sociali disagiate da adottare con apposito DPCM ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019.

10. Qualora fossero riconosciute in sede di DPCM e/o da ARERA, bonus finanziati dal sistema nazionale fissati da ARERA a contribuenti che avessero già usufruito per lo stesso periodo tariffario di agevolazioni con criteri e risorse comunali di cui al presente articolo, in sede di prima rata disponibile, si dovranno effettuare i necessari conguagli al fine di recuperare la quota di agevolazione sociale finanziata con risorse comunali fino a concorrenza delle agevolazioni stabilite da ARERA.

11. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di mantenere o prevedere forme agevolative integrative rispetto a quelle previste dal citato DPCM in modo da assicurare i livelli di agevolazione sociale garantiti dal presente articolo, in ragione delle fasce di ISEE sopra riportate, nei limiti delle risorse disponibili. In tal caso conserva efficacia la disciplina applicativa contenuta nei commi precedenti, opportunamente modificata e integrata.

12. Con uno o più atti della Giunta Comunale sono definite la disciplina attuativa e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'esercizio della facoltà di integrazione di cui al comma precedente. Con i medesimi atti la Giunta comunale: definisce le modalità di presentazione delle richieste al Comune tenendo conto ove applicabili delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; potrà disporre anche il rinvio dei termini disposti nel presente articolo; potrà prevedere sistemi semplificati di riconoscimento dell'agevolazione in deroga agli obblighi di richiesta previsti dal presente articolo a carico degli aventi diritto, qualora le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a disposizione lo consentano.".

Considerato che:

- l'agevolazione statale prevede per il 2025 l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, (euro 9,796,00 dal 2026) elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- sempre con riferimento al bonus sociale statale, con il citato DPCM, è previsto il riconoscimento della riduzione del 25% della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva rifiuti a favore dei contribuenti/utenti economicamente svantaggiati;
- inoltre il bonus sociale statale è riconosciuto automaticamente in bolletta a favore degli aventi diritto senza necessità di richiesta formale da parte degli interessati.

Considerato che:

- si ritiene necessario e opportuno per ragioni di semplificazione, unitarietà e coerenza del sistema delle agevolazione sociali a favore degli utenti domestici della TCP allineare, per quanto è possibile, il bonus sociale comunale a quello statale sia per quanto riguarda la base e la percentuale il calcolo della riduzione sia per quanto riguarda il riconoscimento automatico senza necessità di richiesta formale da parte dei diretti interessati in ragione del principio del once-only (far girare i dati e non le persone);
- il riconoscimento del bonus comunale automaticamente in bolletta senza preventiva istanza, oggi è reso possibile acquisendo le DSU e gli ISEE in possesso di INPS direttamente attraverso il punto di accesso unitario nazionale ai dati della PA denominato PDND ai sensi dell'art.50-ter del decreto legislativo

7 marzo 2005 n.82, contenente il codice dell'amministrazione digitale;

- a seguito dell'acquisizione da parte dello scrivente Ente dei dati relativi agli ISEE degli utenti domestici TCP del Comune di Reggio Emilia è risultato un numero di utenti da agevolare superiore a 8.000 ovvero quattro volte superiore alle circa 2.000 utenze agevolate su domanda fino al 2025;
- il citato fondo stanziato in bilancio a copertura dell'agevolazione non è sufficiente a garantire il medesimo livello di agevolazione previsto fino al 2025 in ragione del maggior numero degli aventi diritto quattro volte maggiore del previsto;
- da una parte si intende garantire protezione sociale nei limiti delle risorse stanziate al maggior numero possibile di aventi diritto;
- d'altra parte, si intende mantenere inalterate le soglie ISEE di protezione sociale per aver diritto alla riduzione comunale stabilite nel citato regolamento TCP;
- sulla base dei conteggi di previsione, ciò è reso possibile:
 - in primo luogo allineando al sistema del bonus statale, lo sconto comunale al 25% della parte fissa e della parte variabile non misurata e;
 - in secondo luogo limitando il riconoscimento del bonus comunale alla fascia di utenti con valori ISEE compresi tra le soglie del bonus statale e quelle comunale stabilite per regolamento.

Considerato che:

- si rende necessario modificare il regolamento comunale in oggetto per recepire quanto sopra esposto nei termini meglio specificati nella parte dispositiva che segue;
- la previsione del costo derivante dalle simulazioni effettuate in ragione delle modifiche apportate in questa risulta rispettare il limite del citato importo stanziato a carico del bilancio comunale;
- in ogni caso la modifica della disciplina regolamentare approvata in questa sede prevede una clausola di salvaguardia che impedisce di superare l'importo stanziato in bilancio a copertura del bonus comunale in oggetto;
- per maggior chiarezza e semplificazione applicativa si intende riapprovare integralmente il Regolamento in oggetto con le modifiche approvate in questa sede nel testo contenuto nell'allegato A del presente atto;
- il citato Allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che:

- il riconoscimento dell'agevolazione di cui al citato art.35 del Regolamento in oggetto è finanziato con apposito fondo nel bilancio di previsione del Comune per l'anno 2025 (capitolo di peg 9536/1).

Considerato che:

- la presente proposta di deliberazione è esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 2 luglio 2026.

Considerato che:

- è stato rilasciato il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 in allegato;
- Roberto Lenzu dirigente del Servizio Entrate è il responsabile del procedimento istruttorio prodromico all'approvazione del presente atto il quale non risulta in una situazione di conflitto d'interesse con riferimento a quanto deciso in questa sede;
- è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal dirigente responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni e con gli scopi decritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva nei seguenti termini:

- l'articolo 35 è integralmente sostituito da altro del seguente tenore:

“ART. 35 Agevolazioni sociali per utenze domestiche in condizioni economiche disagiate

1. Con decorrenza dall'anno 2026, a favore delle utenze domestiche “residenti” costituite da nuclei familiari in stato di disagio economico è disposta l'agevolazione nei termini disciplinati nel presente articolo ad integrazione del bonus sociale statale.
2. A favore dei nuclei familiari è disposta la riduzione del 25% della tariffa annuale dovuta.
3. La riduzione non si applica sulla quota variabile misurata che rimane dovuta per intero.
4. L'agevolazione è riconosciuta a favore dei nuclei familiari a condizione che il valore ISEE ordinario riconducibile agli stessi, sia compreso tra la soglia del bonus statale di euro 9.796 ed euro 15.000.
5. A favore delle utenze costituite da nuclei familiari con almeno 4 figli l'agevolazione è riconosciuta a condizione che il valore ISEE ordinario riconducibile agli stessi, sia compreso tra la soglia del bonus statale di euro 20.000 ed euro 30.000.
6. Le predette soglie del bonus statale si intendono automaticamente aggiornate di anno in anno in ragione di quanto regolato dall'ARERA o altra autorità statale.
7. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione da INPS nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, contenente il codice dell'amministrazione digitale.
8. Il Comune e il Gestore della tariffa corrispettiva concordano tra loro le modalità e termini operativi al fine del riconoscimento direttamente in fattura dell'agevolazione da recepire in apposito atto della giunta comunale.
9. L'agevolazione di cui al presente articolo è posta a carico del bilancio comunale nei limiti del fondo appositamente istituito.
10. Qualora l'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'agevolazione a tutti gli aventi diritto dovesse risultare superiore all'importo del fondo istituito la riduzione della tariffa sopra determinata si deve intendere automaticamente rideterminata al fine del rispetto dei limiti di quanto stanziato in bilancio; fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di destinare ulteriori risorse comunali eventualmente disponibili a copertura del maggior costo con adozione degli atti necessari a tal fine.”

2) Di riapprovare per chiarezza il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, comprensivo dei propri allegati, con le modifiche di cui al punto precedente, nel testo contenuto nell'Allegato A del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che, in ragione di apposita clausola di salvaguardia prevista dalla modifica della disciplina regolamentare in oggetto deriva una previsione di costo dell'agevolazione che rispetta il limite dell'importo stanziato nel bilancio comunale a copertura del bonus sociale comunale in oggetto.

4) Di disporre che i competenti Servizi Comunali provvedano a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato, compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito "*Portale del federalismo fiscale*", entro i termini di legge.

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto dal primo gennaio dell'anno corrente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Dr. Alberto